



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région

Presidenza della Regione

15, Place de la République - 11100 Aoste -
Tél. 0165/274933 – 0165/273111
Télécopie/fax 0165/274904
E-MAIL entilocali@regione.vda.it

Département des collectivités locales, des fonctions
préfectorales et de la protection civile.
Direction des collectivités locales.

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione
civile.

Direzione enti locali.

Prot. n. 41932/PREF
Vs./Rif.

Referente: D. Comin
tel. 0165.274925
e-mail d.comin@regione.vda.it

Ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta
LORO SEDI

e, p.c. Al Presidente del Consiglio Permanente degli enti
locali

Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Aoste, 05/12/07
Aosta,

OGGETTO: Regolamento comunale di polizia mortuaria. Osservazioni del Ministero della Salute. Art. 345 del R.D. 27.07.1934 n. 1265.

Con riferimento alla procedura di omologazione dei regolamenti locali su materie sanitarie, stabilita dall'art. 345 del R.D. 1265/1934, si comunica, che la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha formulato ulteriori osservazioni - peraltro non formulate sui primi regolamenti sottoposti ad omologazione - su alcuni regolamenti comunali di polizia mortuaria adottati sulla base della bozza predisposta dal gruppo di lavoro costituito dal C.E.L.V.A. e da quest'ultimo trasmessa ai Comuni, con nota prot. n. 3700 in data 26.04.2006.

Ad integrazione della nota di questa Direzione prot. 1195/PREF del 10.01.2007, per opportuna conoscenza e per ogni adempimento di competenza, si trasmettono i contenuti delle succitate osservazioni:

- art. 15, comma 1 (Esumazioni ordinarie) e art. 16, comma 1 (Esumazioni straordinarie): è necessario modificare i riferimenti temporali delle esumazioni ordinarie e straordinarie diversi dal decennio poiché gli articoli 82 e 83 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" stabiliscono che le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione e le esumazioni straordinarie si eseguono prima del prescritto turno di rotazione decennale.

A tal proposito, anche se non segnalato dal Ministero della Salute, si ritiene che anche il **comma 1 dell'art. 9 (Inumazioni)**, riguardante la disciplina delle sepolture per inumazioni di tipo comune, debba essere coordinato con la predetta disposizione. Si precisa che può essere stabilita una durata del periodo di inumazione superiore al decennio, ma inferiore a novantanove anni, rinnovabile, solo quando sia stata richiesta la sepoltura privata

in aree in concessione, così come stabilito agli artt. 90, 91 e 92 del citato D.P.R. Il comma 4 dell'art. 9 della bozza di regolamento, avente carattere facoltativo e contenuto liberamente modificabile, prevede tale fattispecie di sepoltura (privata).

- **art. 16, comma 2 (Esumazioni straordinarie):** qualora il secondo periodo del comma stabilisca che le esumazioni straordinarie si possano effettuare in tutto l'arco dell'anno, dopo "dell'anno" aggiungere "solo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, mentre per le altre si segue il disposto dell'art. 84, comma 1 lettera a) del D.P.R. 285/1990;

- **art. 16, comma 3 (Esumazioni straordinarie):** dopo "a condizione che" aggiungere "siano già trascorsi due anni dalla morte e" così come stabilito dall'art. 84, comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/1990;

- **art. 18, comma 1 (Estumulazioni straordinarie):** dopo "dell'anno" aggiungere "con l'osservanza del combinato disposto di cui agli artt. 83, 88 e 89 del D.P.R. 285/1990";

- **art. 21, comma 4 (Tombe di famiglia):** dopo "concessionario" aggiungere "secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali" così come stabilito dall'art. 93, comma 2, del D.P.R. 285/1990.

Si rammenta, inoltre, che i regolamenti di polizia mortuaria devono essere trasmessi al Presidente della Regione, nella sua qualità di Prefetto, per il successivo invio al Ministero della Salute, per la prescritta omologazione. Le osservazioni, eventualmente formulate dal citato Ministero, devono essere recepite con provvedimento dell'organo comunale competente ed i regolamenti, così modificati, devono essere nuovamente inviati al Ministero della Salute, sempre tramite questi uffici.

Per quanto riguarda, infine, i regolamenti già omologati, si ritiene, sentito il Ministero della Salute, che gli stessi non debbano essere nuovamente sottoposti alla procedura di omologazione, qualora le eventuali successive modificazioni non siano di natura sostanziale o coincidano con le osservazioni già formulate dal Ministero stesso.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore
- Nadia BENNANI -